

STATUTO

ASSOCIAZIONE "AMICI DELL'ARCHIVIO DI STATO DI ANCONA"

Art. 1 – E' costituita l'Associazione "AMICI DELL'ARCHIVIO DI STATO DI ANCONA" retta dal presente statuto e, per quanto in esso non previsto, dalle disposizioni del Codice Civile in materia.

Art. 2 - L'Associazione ha sede in Ancona, presso l'Archivio di Stato di Ancona (da qui in avanti Archivio), via A. Maggini 80.

SCOPO

Art. 3 - L'Associazione ha lo scopo di:

a) promuovere presso i Soci e la collettività civile in tutte le sue componenti un'approfondita conoscenza dell'Archivio di Stato, operando nel territorio della Provincia di Ancona;

b) cooperare d'accordo con la Direzione dell'Archivio stesso, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e i mass media sull'importanza che riveste per la società la conservazione delle fonti di archivio quali beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo numero 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

c) promuovere tutte quelle iniziative culturali che possano contribuire a valorizzare l'Archivio anche mediante l'organizzazione di manifestazioni e incontri, nonché mostre ed esposizioni;

d) arricchire le raccolte e contribuire a migliorare le attrezzature in genere ed i servizi dell'Archivio stesso;

e) promuovere progetti ed iniziative didattiche e formative con le scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Ancona.

L'Associazione non potrà svolgere nessun'altra attività oltre quelle che siano direttamente connesse al raggiungimento dei citati suoi scopi fondamentali.

L'Associazione è apolitica e non ha scopi di lucro.

SOCI

Art. 4 - Possono far parte dell'Associazione persone fisiche e giuridiche, private e pubbliche, italiane e straniere.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione delibera a suo esclusivo ed insindacabile giudizio circa l'ammissione o meno dei nuovi Soci.

Il Consiglio Direttivo comunica a mezzo raccomandata o messaggio di posta elettronica, a condizione che sia consentito il riscontro della ricezione, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, l'ammissione alle persone interessate.

Art. 5 - I Soci della Associazione sono distinti in Soci ordinari, Soci giovani e Soci sostenitori.

Sono Soci giovani coloro che hanno un'età inferiore a trenta anni; per questi la quota associativa è fissata nella misura del 70 % della quota dei Soci ordinari.

La qualifica di Socio sostenitore viene riconosciuta dal Consiglio Direttivo a quelle persone che assumono l'impegno di dotare regolarmente l'Associazione di determinati mezzi finanziari per il raggiungimento degli scopi associativi.

Art. 6 - La qualità di Associato è personale e non si trasferisce, né per atto tra vivi, né per successione a causa di morte. I Soci e i loro eredi non hanno alcun diritto sul Fondo comune e conseguentemente non possono pretendere alcunché dall'Associazione nel caso di recesso, di morte o di esclusione.

E' espressamente esclusa l'adesione quale Socio a titolo temporaneo.

Art. 7 - La qualità di Socio si perde per morte, recesso ed esclusione. Sulla esclusione delibera l'Assemblea. L'esclusione è pronunciata quando il comportamento del Socio sia tale da recare pregiudizio, morale o materiale, all'Associazione.

Il Socio che intende recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il suo proposito al Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Ogni Socio è obbligato a versare la quota annua associativa nella misura stabilita dal

Consiglio Direttivo anno per anno. Il pagamento della quota associativa dovrà essere effettuato nelle casse dell'Associazione entro trenta giorni dall'accettazione della domanda di iscrizione e successivamente entro il mese di febbraio di ogni anno.

La morosità nel pagamento della quota associativa dà luogo alla perdita del diritto della qualità di Socio.

PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI

Art. 9 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione, da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, da eventuali fondi di riserva.

Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote associative annuali, da eventuali contributi da parte di Enti pubblici e privati, da ogni altra entrata; in particolare, l'Associazione potrà, fra l'altro, promuovere la sottoscrizione di somme di denaro per attuare specifiche iniziative a favore dell'Archivio.

Art. 10 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 28 Febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la compilazione del bilancio consuntivo annuale dell'esercizio precedente accompagnato da una relazione sullo svolgimento dell'attività associativa da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Entro il 30 Settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 11 - E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' espressamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi e riserve a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre istituzioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte di una medesima ed unitaria struttura.

ASSEMBLEE

Art. 12 - L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 Aprile) e del bilancio preventivo (entro il 31 Dicembre).

Art. 13 - L'Assemblea è convocata a mezzo lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica, a condizione che sia consentito il riscontro della ricezione, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatti pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal libro degli aderenti all'Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo ed al Revisore almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti sui quali l'Assemblea è chiamata a deliberare. L'Assemblea (ordinaria o straordinaria) deve essere convocata dal Consiglio Direttivo quando ne abbia fatta richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Soci.

Art. 14 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola nel pagamento della quota annua associativa.

I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Soci che non siano componenti del Consiglio Direttivo mediante delega scritta conservata negli atti dell'Associazione.

Lo stesso Socio non può rappresentare in Assemblea più di 3 (tre) Soci.

Art. 15 - Ogni Socio ha diritto ad un voto.

Art. 16 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea provvede a nominare il proprio Presidente. L'Assemblea nomina un segretario e, qualora lo ritenga necessario, anche due scrutatori. Spetta al Presidente dirigere il dibattito assembleare e scegliere il sistema di votazione nonché accertare il diritto d'intervento dei soci all'Assemblea.

Delle riunioni assembleari viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di

tanti Soci che rappresentino almeno la metà dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con almeno un quinto dei soci.

Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei votanti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle riguardanti la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 18 - L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno i tre quarti degli iscritti all'Associazione. Essa delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci costituenti almeno la metà degli iscritti. In questo caso l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In ogni caso, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- la nomina del Consiglio Direttivo e del Revisore;
- l'approvazione del bilancio annuale accompagnato da una relazione sull'andamento culturale ed economico dell'Associazione e del bilancio preventivo;
- l'esclusione di un Socio, proposta dal Consiglio Direttivo;
- la delibera su eventuali regolamenti interni.

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- la modifica dell'atto costitutivo;
- lo scioglimento anticipato dell'Associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile da cinque a nove, secondo quanto stabilirà l'Assemblea ordinaria al momento della nomina del Consiglio.

Il Direttore dell'Archivio di Stato di Ancona partecipa come invitato permanente al Consiglio Direttivo. Gli altri consiglieri saranno nominati dall'Assemblea ordinaria e scelti tra i Soci. Per la prima volta il Consiglio Direttivo viene nominato nell'atto costitutivo.

I membri del Consiglio Direttivo vengono nominati per un periodo di tempo pari a tre anni e sono rieleggibili per altri due mandati.

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente e un Tesoriere. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voto prevale la decisione alla quale accede il Presidente. Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente. In assenza di entrambi il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano di età.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente, mediante lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica a condizione che sia consentito il riscontro della ricezione, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, inviati a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni.

In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i Consiglieri in carica.

Art. 23 - Qualora venga a cessare dalla carica un Consigliere, il Consiglio Direttivo può procedere per cooptazione alla nomina di un nuovo Consigliere.

I membri del Consiglio Direttivo nominati per cooptazione restano in carica fino alla prossima Assemblea ordinaria.

Se la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo cessa dal proprio ufficio, l'Assemblea ordinaria dei Soci deve essere convocata per procedere al rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo fino al termine di scadenza del Consiglio cessato dalla carica.

Art. 24 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo può delegare temporaneamente ad alcuni suoi membri determinati poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione.

Art. 25 - La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente. Il legale rappresentante dell'Associazione potrà nominare procuratori speciali per singoli atti.

Art. 26 - Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, ha il compito della gestione amministrativa dell'Associazione e di tutte le operazioni finanziarie ritenute opportune.

Art. 27 - Il Tesoriere ha anche il compito di redigere i verbali delle riunioni degli organi collegiali, provvedere alla tenuta dei registri e conservare la relativa documentazione.

COMITATO SCIENTIFICO

Art. 28 - Il Comitato scientifico è composto da un numero variabile di membri. I membri del Comitato scientifico sono scelti e nominati dal Consiglio Direttivo tra persone italiane o straniere, anche non socie, particolarmente qualificate nel campo della cultura. In caso di dimissioni di un membro del Comitato scientifico, il Consiglio Direttivo provvederà a sostituirlo per il restante periodo. Il Comitato scientifico nomina nel proprio seno il Presidente ed eventualmente un Segretario. Alle riunioni del Comitato scientifico partecipa il Presidente del Consiglio Direttivo o un Consigliere delegato dal Presidente.

Il Comitato Scientifico decade automaticamente con il decadere del Consiglio Direttivo che lo ha nominato. I suoi membri sono rieleggibili per altri due mandati.

Art. 29 - Il Comitato scientifico esprime pareri sul programma annuale di attività su richiesta del Consiglio Direttivo e propone iniziative di studio e ricerca. Nessun compenso spetta ai membri del Comitato scientifico per la loro opera.

REVISORE

Art. 30 - Il Revisore è nominato dall'assemblea, che nomina anche un revisore supplente.

Il Revisore esercita le funzioni di controllo contabile e ne riferisce all'assemblea.

L'incarico di revisore è incompatibile con la carica di consigliere.

Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile. La carica è gratuita.

Partecipa di diritto alle adunanze dell'assemblea, e del consiglio direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verifica la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, dà parere sui bilanci.

Nei casi previsti dalla legge, il bilancio dovrà recare una relazione di controllo sottoscritta dal Revisore.

DURATA

Art. 31 - La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2032 (duemilatrentadue).

Art. 32 - In caso di scioglimento per decorrenza del suddetto termine, o per delibera che lo anticipi, oppure qualora lo scopo associativo divenisse irrealizzabile per qualunque causa ed in qualsiasi tempo, l'Associazione si estinguerà e il suo patrimonio residuo sarà devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662. Compatibilmente con detta disposizione la devoluzione privilegerà l'Archivio di Stato di Ancona.

Art. 33 - L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione provvederà a nominare uno o più liquidatori scelti anche tra persone estranee all'Associazione.

NORMA TRANSITORIA

Art. 34 - Fino alla convocazione della prima assemblea dei soci da tenersi entro 90 giorni dalla data di registrazione dell'atto costitutivo, il Presidente e il Consiglio Direttivo saranno individuati tra i soggetti che avranno sottoscritto e depositato l'atto costitutivo e lo statuto. Alla prima convocazione dell'assemblea dei soci, successiva alla data di costituzione dell'associazione, verranno eletti gli organi previsti dallo statuto.

FIRMATO: PAMELA GALEAZZI - GIOVANNA MARIA CAPORALONI - CARLO GIACOMINI - DANIELA DONNINELLI - LEONARDO ANIMALI - GUIDO BUCCI.